

642/08

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
- Sezione Lavoro -

Sent. N. _____
Spediz. 18.02.08
Depos. - 9 APR. 2008
R.G. 3076/07

In persona del Giudice dott.ssa

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 3076/2007 R.G.L. promossa da:

_____, elettivamente domiciliato in Torino, C.so F.
Ferrucci n. 66, presso lo studio dell'avv. _____ che lo
rappresenta e difende per delega in atti.

PARTE ATTRICE

CONTRO

SICURITALIA S.p.A., in persona del legale rappresentante dott.
_____, corr. in Via Belvedere n. 2/A - Como ed
elettivamente domiciliata in Torino, Via Madama Cristina n. 8 presso lo
studio dell'avv. _____ che la rappresenta e difende per delega in
atti.

PARTE CONVENUTA

CONCLUSIONI

Per parte ricorrente:

*"NEL MERITO: Dichiarare tenuta e conseguentemente condannare la
convenuta al pronto ed immediato pagamento in favore del ricorrente
della somma di Euro 4.987,71, oltre agli interessi ed alla rivalutazione
monetaria dal sorgere di ogni singola ragione di credito al saldo
effettivo;*

Condannare la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio."

Per parte convenuta:

"NEL MERITO

IN VIA PRINCIPALE

Respingere le domande tutte del ricorrente perché infondate in fatto e in diritto.

Con vittoria di spese diritti e onorari."

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato e ritualmente notificato, il ricorrente indicato in epigrafe - dipendente della SICURITALIA ILVI & ARGUS S.p.A. dall'1.3.03, con mansioni di guardia giurata ed inquadramento nel III livello CCNL di settore - evocava in giudizio la società datrice di lavoro per sentirla condannare al pagamento delle somme quantificate in atti, a titolo di differenze retributive e risarcimento del danno per mancati e spostati riposi, maggiorazione per lavoro straordinario, festivo e rimborso spese, secondo il prospetto analitico contenuto in ricorso.

Costituendosi in giudizio la società convenuta contestava variamente le avverse pretese chiedendone la reiezione.

Venivano prodotti vari documenti e raccolte alcune deposizioni; all'udienza di discussione il Giudice decideva la causa come da separato dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In linea di fatto sostiene il ricorrente che nell'espletamento dei turni di servizio affidatigli, non sia stato rispettato il riposo settimanale come configurato dal sistema di turnazione di cinque giorni lavorativi ed uno



di riposo, ex art.40 CCNL, e dunque, egli abbia diritto ai compensi contrattualmente previsti nelle ipotesi di differimento del riposo oltre il sesto o settimo giorno ovvero di mancato riposo quando questo non sia stato in concreto usufruito.

La normativa contrattuale invocata (art. 74 CCNL di settore) prevede a favore del lavoratore una maggiorazione del 25% della quota di retribuzione giornaliera, per la prestazione resa nel sesto giorno nel caso in cui il riposo venga recuperato entro il settimo giorno mentre, quando il recupero risulti differito oltre tale termine, la norma stabilisce in favore del lavoratore un risarcimento del danno pari 40% della normale retribuzione giornaliera, facendo espressamente *"salve eventuali condizioni di maggior favore previste in sede di contrattazione locale"* nel caso di specie richiamate dal ricorrente con riferimento alla contrattazione integrativa di settore che prevede una maggiore misura di tale risarcimento alla percentuale dell'85% (art. 11 CIR).

Al riguardo il ricorrente ha prodotto i fogli cedolino presenze, sulla base dei quali l'azienda redige le busta paga dei dipendenti, nonché i prospetti mensili relativi ai servizi di piantonamento dal medesimo effettuati, che costituiscono tabulati di chiara provenienza aziendale, denominati " servizio di presidio" (doc.6, cfr. altresì deposizioni .

Al fine di evitare CTU contabile, le parti si sono rese disponibili a redigere conteggi contabilmente concordati e nonostante i rinvii disposti a tale scopo (cfr. verbali), la società convenuta non ha tuttavia prodotto alcun conteggio sicchè - tenuto conto che questo neppure è stato allegato alla memoria difensiva e che risultano incontroverse le

U

percentuali contrattualmente previste in ipotesi di mancati riposi e/o riposi differiti - il quantum può essere determinato in relazione al conteggio attoreo, che appare contabilmente corretto, considerato altresì che all'udienza di discussione parte ricorrente ha ridotto la domanda, anche in relazione alle contestazioni svolte dalla convenuta (cfr. verbale).

Quanto al lavoro straordinario, risultante dalle buste paga prodotte, risulta fondata la domanda attorea atteso che l'art.75 del CCNL di settore vigente sino al 2005, limitava in 350 ore annue le ore di lavoro straordinario e l'art. 76, ult. Comma, disponeva una maggiorazione del 50% per le ore prestate in eccedenza.

Compete altresì al ricorrente, il rimborso delle spese autostradali sostenute(doc.5) per l'attività lavorativa svolta presso la receptiona, dal dicembre 2005 al maggio 2006 (cfr. doc. 6 e deposizioni) atteso che **secondo l'art. 80 CCNL spetta al lavoratore il rimborso delle spese di viaggio affrontate per raggiungere i luoghi di lavoro diversi dalle località dove normalmente egli è chiamato a prestare servizi, e risulta documentalmente provato che non costituisce per il ricorrente l'abituale sede di lavoro .**

Per le argomentazioni sopra esposte, rimanendo assorbita ogni diversa questione, il ricorso deve essere accolto nei limiti di cui al dispositivo, ove sono liquidate le spese processuali a carico della parte soccombente.

P.Q.M.

Il Giudice del Tribunale Ordinario di Torino - Sezione Lavoro

Visto l'art. 429 c.p.c.

Disattesa ogni contraria istanza, domanda ed eccezione,

- condanna la parte convenuta a corrispondere alla parte ricorrente la somma di € 4871,66, oltre accessori di legge dalla maturazione al saldo effettivo;
- condanna la parte convenuta a rimborsare alla parte ricorrente le spese del giudizio liquidate in complessivi e 1500,00 oltre IVA e CPA.

Torino, 18 febbraio 2008

Sentenza consegnata in cancelleria per la pubblicazione in data 9.4.2008

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
Dott.ssa Maria Grazia

Dott.ssa

IL GIUDICE

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
TORINO, - 9 APR. 2008

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
Dott.ssa Maria Grazia

